



Comune di Terzigno

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Campagna di sensibilizzazione e informazione al cittadino sui tributi comunali
promossa da Ge.Se.T. Italia SpA



**IMU 2025 – Imposta Municipale
Propria**

ACCONTO 16 GIUGNO 2025

IMU 2025

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha abolito la IUC, ad eccezione della TARI, ha eliminato la TASI e disciplinato la nuova IMU (art. 1, commi da 738 a 783).

Per l'anno 2025, la **rata in acconto** sarà calcolata sulla base delle aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 1 del 26/02/2025**.

VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta dovuta è fissata in due rate: **16 Giugno e 16 Dicembre**.

Il versamento del tributo può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

MODELLO F24 : in posta, banca o gratuitamente per via telematica;

BOLLETTINO POSTALE IMU compatibile col modello F24, appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali;

PER I VERSAMENTI EFFETTUATI DALL'ESTERO: Codice B.I.C. IBSPITNA

IL CODICE DEL COMUNE DI TERZIGNO è : **L142**

NOVITA' E AGEVOLAZIONI

1) Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili (*obbligo dichiarativo*) (Art.1 comma 81 L. 197/2022, integr. art. 1 comma 759 L.160/2019)

- Immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2 (reato di violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale;
- Immobili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

2) Pensionati residenti all'estero (Art.1, comma 743, della L. n.234/2021)

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al **50 %** dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

3) Immobili Beni Merce (Art.1, comma 751, della L. n.160/2019)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 **sono esenti** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (*obbligo dichiarativo*)

CODICI TRIBUTO da indicare sul modello F24

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICI
Abitazione principale e pertinenze	3912
Altri fabbricati	3918
Aree fabbricabili	3916
Immobili gruppo D (esclusi i fabbricati rurali strumentali)	3930 Quota Comune (3925 Quota Stato)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
Terreni	3914

ALIQUOTE

CATEGORIE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60 %
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, di cui : aliquota standard di competenza statale di competenza comunale	0,76 % 0,30 %
Terreni agricoli	1,06%
Altri immobili	1,06 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %

COME SI CALCOLA L'IMU

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA CATASTALE	COEFFICIENTE
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10	160
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5	80
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	65
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55



GESET

gestione servizi di tesoreria
e riscossione tributi